

Comune di Arcidosso

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA della TASSA RIFIUTI **TARI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale
n. 53 del 22/08/2014
modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 31 del 30/07/2015**

INDICE

- Art. 1 - *Oggetto*
- Art. 2 - *Rifiuti assimilati agli urbani*
- Art. 3 - *Presupposto e soggetti Passivi*
- Art. 4 - *Locali ed aree scoperte escluse dal tributo*
- Art. 5 - *Base imponibile del tributo*
- Art. 6 - *Determinazione della tariffa del tributo*
- Art. 7 - *Copertura dei costi del servizio*
- Art. 8 - *Piano finanziario*
- Art.. 9- *Determinazione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa del tributo*
- Art. 10 - *Obbligazione tributaria*
- Art. 11 - *Riduzioni e agevolazioni*
- Art. 12 - *Mancato svolgimento del servizio*
- Art. 13 - *Tributo giornaliero*
- Art. 14 - *Tributo provinciale*
- Art. 15 - *Dichiarazione*
- Art. 16 - *Riscossione*
- Art. 17 - *Rimborsi e compensazioni*
- Art. 18 - *Funzionario responsabile del tributo*
- Art. 19 - *Verifiche, accertamenti, sanzioni ed interessi*
- Art. 20 - *Somme di modesto ammontare*
- Art. 21 - *Riscossione coattiva*
- Art. 22 - *Compiti degli uffici interni*
- Art. 23 - *Norma di rinvio*
- Art. 24 - *Entrata in vigore*

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2
Rifiuti speciali e rifiuti assimilati agli urbani

RIFIUTI ASSIMILATI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose individuate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione. Fino all'emanazione di appositi provvedimenti del consiglio comunale si applica la tabella b) allegata al presente regolamento.
2. Nel caso in cui il contribuente produca, per le utenze non domestiche, rifiuti speciali assimilati agli urbani il tributo non è dovuto in proporzione alle quantità di rifiuti che lo stesso dimostri di aver avviato al recupero;
3. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione del tributo.
4. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno (il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa "Kd" della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe). La riduzione verrà determinata, sulla parte variabile della tariffa del tributo secondo la seguente tabella:

<i>Da</i>	<i>a</i>	<i>Riduzione</i>
0	25%	Nessuna riduzione
Oltre 25%	50%	40%
Oltre 50%	100%	70%

5. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione contenente:
 - Indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al recupero;
 - Indicazione dei codici dei rifiuti avviati al recupero;
 - Periodo (dell'anno) di avvio al recupero;La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.
La riduzione è concessa a consuntivo dopo che il produttore abbia dimostrato di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati presentando la documentazione di cui al comma successivo.
6. A consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
 - Autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero da parte del soggetto a cui i rifiuti sono consegnati;
 - Copia di registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
 - Documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (formulario e fatture);

- Copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione;
 - Quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare;
7. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione equivalente, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
 8. La quantità avviata al recupero non potrà eccedere la quantità attribuibile a quella fattispecie di attività derivante dal risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
 9. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.
 10. La concessione della riduzione non può mai avere effetto retroattivo e decorre dal 1^a giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la prescritta dichiarazione.

RIFIUTI SPECIALI

1. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Pertanto, nella determinazione della superficie non si tiene conto di quella superficie ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, per i quali il produttore deve provvedere a proprie spese al loro smaltimento, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di norma i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie della categoria tariffaria dell'attività una percentuale di abbattimento variabile secondo la seguente tabella:

Attività	% riduzione
<i>Autocarrozzerie – autofficine meccaniche – elettrauto – marmisti - laboratori vetri, specchi e infissi – verniciatura – distributori di carburante – fabbri – falegnami – gommisti</i>	30
<i>Lavanderie a secco, tipografie – laboratori fotografici – tintorie non industriali – eliografie – stamperie</i>	20
<i>Gabinetti dentistici – radiologici – laboratori odontotecnici – studi medici e veterinari</i>	10
<i>Per le attività non elencate si fa riferimento a criteri di analogia</i>	

3. La concessione della riduzione di superficie non può mai avere effetto retroattivo e decorre dal 1^a giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la prescritta dichiarazione.

Art. 3

Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione ed il loro uso,

o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani anche se di fatto non utilizzati.

2. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza:
 - a. per le unità abitative (cat. A) con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobili o macchinari e finché queste condizioni permangono. Anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica.
 - b. Per le categorie catastali diverse dalla cat. A, la detenzione o conduzione si presume sempre anche in assenza delle condizioni di cui alla lettera a) salvo prova di inagibilità, fatiscenza o comunque impossibilità oggettiva a produrre rifiuti, indipendentemente dalla volontà da parte del proprietario/utilizzatore o altro di utilizzare l'immobile.
3. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte sul territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Per questi ultimi restano fermi tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o non chiudibili con strutture fisse;
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - unità ad uso abitativo (catg. Catastale A) privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati (devono essere presenti entrambe le condizioni);
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di atti abilitativi, anche in forma tacita, o legittimati dall'invio di comunicazioni equipollenti (SCIA) →, limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
 - Legnaie interne o esterne
 - Fabbricati ed aree che per il loro particolare utilizzo non possono produrre o non producono rifiuti da smaltire attraverso il servizio (es. pollai, stalle, fienili, essiccatoi e locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo dove si producono rifiuti speciali smaltiti direttamente dal produttore a proprie spese e opportunamente documentato etc.)
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri, annualmente, l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.2 comma 1 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigo, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- *gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose e la parte relativa alla sacrestia;*
 - *aree scoperte costituenti pertinenza dei locali, adibiti in via esclusiva al transito dei veicoli e destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
 - *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
 - *aree adibite a sosta gratuita degli autoveicoli;*
 - *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
 - *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
 - *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
 - *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;*
 - *gli immobili ed uffici comunali;*
 - *comunque tutte le superfici scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, escluse le aree operative;*
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, , parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alle lettere a) b) e c) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate;
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 5

Base imponibile del tributo

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
2. A decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili.
3. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 15, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
4. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art.6

Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 9 del presente regolamento.
3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al successivo art.8.
La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
4. In sede di approvazione delle tariffe, nelle more della revisione dei coefficienti di cui alle tabelle 1b, 2, 3b e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158, il Consiglio Comunale può decidere di esercitare la facoltà prevista dall'art.1, comma 652 della Legge 27/12/2013, n.147, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla gradazione delle tariffe, determinando gli stessi in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al massimo del cinquanta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b del medesimo allegato 1.
5. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
6. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato A al presente regolamento
7. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Art. 7

Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile
5. Dal costo deve essere detratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, c. 683 della L. 27/12/2013, n. 147.

7. L'eventuale eccedenza di gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 8

Piano finanziario

1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine del 15 novembre di ogni anno.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 9

Determinazione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa del tributo

1. La tassa rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica intendendosi:
 - a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e relativi accessori
 - b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in:
 - a. **domestiche residenti:** sono quelle occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'Anagrafe del comune o che sono tenute a disposizione dai soggetti residenti nel territorio comunale. In questa tipologia di utenze il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa è quello dei componenti il nucleo familiare del soggetto passivo risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio di ogni anno. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che dai membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali ad esempio, badanti, colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art.15. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
Per le nuove utenze viene utilizzato il numero anagrafico di componenti risultante alla data di attivazione delle stesse.

Le variazioni del numero dei componenti residenti intervenute in corso d'anno devono essere comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano collocato in casa di riposo;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;

Le condizioni di cui ai punti a) e b) devono essere debitamente dichiarate e comprovate.

Qualora i locali oggetto di tassazione siano concessi in locazione, uso o comodato a soggetto diverso dal titolare del tributo il calcolo di quest'ultimo verrà effettuato sulla base del numero di persone che utilizzano l'immobile, dichiarate dal soggetto passivo, salvo verifiche da parte degli uffici comunali.

Ai fini della individuazione delle pertinenze asservite alle abitazioni, si intendono come tali quelle catastalmente classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7: Si considerano tali quelle direttamente asservite ai fabbricati abitativi o utilizzate come tali purché ubicate nell'ambito dello stesso centro abitato e su queste si applica la sola tariffa fissa. (vedi tabella allegato C)

- b. **Domestiche non residenti:** sono quelle occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze il numero dei componenti del nucleo familiare sarà forfettariamente attribuito dal Comune nel numero di 3 elementi. Il contribuente deve comunque indicare in dichiarazione il numero effettivo dei componenti il nucleo familiare. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.15.

Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o se si trovano fuori dal centro abitato, anche per i contribuenti residenti.

Qualora dette utenze siano condotte da soggetti diversi da persone fisiche si considerano utenze non domestiche, applicando la categoria di appartenenza dell'attività economica esercitata.

Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato a) del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'Istat relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi (*mq o potenziale produzione rifiuti*). Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.
2. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 10

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La cessazione dà diritto alla compensazione, come da Regolamento delle entrate, o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 17.

Art. 11
Riduzioni e agevolazioni

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come da tabella allegato C
Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta/cassonetto non è superiore a 500 metri; tale parametro non si applica per gli agglomerati urbani, frazioni o altri raggruppamenti di immobili abitativi, ma solo ed esclusivamente a fabbricati isolati.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari
4. Nelle situazioni di attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche.
5. Alle aree scoperte operative si applica la tariffa prevista per le aree espositive ed autosaloni.
6. Ai sensi dell'art. 1 c. 659 della L. 27/12/2013 n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione 5%.
Nella presente riduzione sono ricomprese le pertinenze delle abitazioni censite alle Categorie catastali C2, C6 e C7. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni/agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione;
 - b) La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (es. DIA/SCIA);
7. Ai sensi dell'art. 1 c. 658 della L. 27/12/2013 n. 147 il Comune può, in sede di determinazione delle tariffe, deliberare riduzioni, sia nella parte fissa che in quella variabile delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici prodotti. La riduzione, in questo caso, è subordinata alla presentazione entro il 30 gennaio dell'anno successivo della dichiarazione attestante l'acquisto e l'utilizzo dell'apposito contenitore.
L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi purché non siano mutate le condizioni che danno diritto all'agevolazione, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopracitata istanza il soggetto passivo autorizza altresì il Comune e/o il soggetto gestore a provvedere a verifiche anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Qualora in sede di controllo periodico sia accertata l'insussistenza della pratica del compostaggio o non sia possibile ispezionare le compostiere, il beneficio è revocato con effetto immediato.

Per il primo anno di entrata in vigore del tributo, la suddetta istanza deve essere presentata entro il termine del 30.09.2014. La riduzione di cui sopra cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione. L'agevolazione è calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza o di cessazione dell'utenza.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono esentati dalla presentazione della relativa istanza, i soggetti già in possesso di compostiera distribuita dal comune in anni precedenti come da comunicazione dell'ufficio tecnico comunale e/o che già usufruivano della riduzione nel 2013.

8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
9. Il comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del comune stesso, salvo non si tratti di riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata dal servizio universale.

Art. 12

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto in misura massima del 20 % della tariffa.

Art. 13

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (*o del relativo canone*) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 14

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

Art. 15
Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione variazione/cessazione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, debitamente compilata e firmata, può essere consegnata a mano, tramite servizio postale, fax, posta elettronica, PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine indicato al precedente comma. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, n. civico interno ed esterno, in alternativa il piano dell'interno e destinazione dei locali, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Per le utenze dei soggetti non residenti i dati del dichiarante e numero dei soggetti occupanti i locali;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
6. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu/tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione del tributo, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime non siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.
 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3, se più favorevole.

Art. 16
Riscossione

1. I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare il modello di pagamento unificato F24 o il bollettino postale approvato con apposito decreto ministeriale ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento in cui sono indicati importi, modalità e termini per il versamento
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno tre rate quadrimestrali (marzo, luglio, e novembre).

Nel caso in cui l'approvazione delle tariffe avvenga successivamente alla scadenza prevista per la prima rata si provvederà all'invio di rate di acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.

In deroga alla disposizione di cui al periodo precedente per il solo esercizio 2014 il Consiglio Comunale stabilisce con proprio provvedimento il numero e la composizione delle rate di acconto e di saldo.

4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 14 sia inferiore ad € 12,00;
5. Per l'anno 2014, in conseguenza della soppressione della Tares di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011, ed al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e velocizzare l'azione amministrativa, con la prima rata Tari in scadenza è liquidato anche il saldo della Tares relativa al 2013, positivo o negativo, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo di Tari, ai sensi dell'art. 1, comma 167 della legge 296/2006.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 17
Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso d'interesse legale, aumentato di 2 (due) punti percentuali, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Art.18
Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19

Verifiche, accertamenti, sanzioni ed interessi

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella L. 296/2006.
2. In caso di mancato versamento di uno o più rate stabilite dal presente regolamento, il comune, provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o versato tardivamente.
3. In caso di infedele, incompleta o omessa dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, anche a mezzo raccomandata R.R., motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art.1 c. 693 e 694 della L. 147/2013, fissando le sanzioni nella misura minima prevista dalla legge (100% per l'omissione con il minimo di € 50,00 e 50% per l'infedeltà con il minimo di € 50). Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo:
5. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 17, c. 4 del presente regolamento..
6. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui comma precedente, entro il termine di 60 gg. dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
8. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei se non in contrasto con norme di legge o con la disciplina contenuta nei contratti nazionali collettivi di lavoro, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività

Art 20

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta

Art. 21

Riscossione coattiva

1. In mancanza di mancato pagamento degli avvisi di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 22
Compiti degli uffici interni

1. Gli uffici comunali competenti, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche o variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, ovvero in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità o di ricezione di comunicazioni certificate equipollenti, del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali o di ricezione di comunicazioni certificate equipollenti (SCIA), sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. L'Ufficio Anagrafe dovrà provvedere alla comunicazione all'Ufficio Tributi delle variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare.
3. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 23
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 24
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014

ALLEGATO A

1) Tabella categorie per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

<i>n.catg.</i>	Comuni fino a 5000 abitanti Kc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, convitti
2	Distributori di carburanti, campeggi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristoranti
6	Alberghi senza ristoranti
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie e studi professionali,
9	Banche, istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste,
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

ALLEGATO B

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- imballaggi in genere limitatamente agli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini, sughero, paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti, pelle e simil - pelle;
- rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalle civili abitazioni di cui all'art. 7, lett. b, del D.Lgs. 22/97;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982
- Rifiuti ingombranti, quali beni di consumo diversi, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, proveniente da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili, con eccezione di quelli a base di amianto;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi; per le superfici dove di regola si formano rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali o di servizi qualitativamente assimilabili a quelli urbani, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge 22/02/1994, n. 146, è dovuta la tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- cavi e materiale elettrico in genere, - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

ALLEGATO C

<i>Zona compresa nel perimetro</i>	<i>Delimitazione</i>
Arcidosso	Capoluogo centro abitato
Stribugliano	Centro abitato
Salaiola	Centro abitato
Montelaterone	Centro abitato
Case Rosse Benedettini	Centro abitato
Le Pergole	Centro abitato
Capannelle – Grappolini	Centro abitato
Il Pino	Centro abitato
Fornaci - Case D'Orifile	Centro abitato
San Lorenzo	Centro abitato
Le Macchie – Poggio Marco – Pastorelli	Centro abitato
Zancona	Centro abitato
Giunco di Sopra e Giunco di Sotto	Centro abitato
Casa Panardi	Centro abitato
Bagnoli	Centro abitato
Piane del Maturo	Centro abitato